

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal



Corte III
C-4307/2007
{T 0/2}

Sentenza del 21 gennaio 2008

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Eduard Achermann, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.

Parti

F._____,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

prestazioni dell'assicurazione invalidità.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che, mediante decisione del 16 maggio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a F._____, cittadino italiano, nato il _____, che la sua domanda presentata il 28 settembre 2005, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile,

che, con ricorso del 20 giugno 2007 consegnato alla posta il medesimo giorno, F._____, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita a decorrere dal 28 settembre 2005; a suffragio delle sue conclusioni produce: i referti di tre esami dell'emocromo del 3 e 10 maggio 2005, il referto di una radiografia (torace e spalla dx) del 3 maggio 2005, una cartella clinica ed un'attestazione medica ed una scheda di accettazione relative al ricovero dal 6 al 10 giugno 2005 presso l'azienda ospedaliera "G. _____" di Benevento, una ricetta medica del 10 giugno 2005, un'attestazione medica del Dott. G1._____ relativa al ricovero dal 10 al 14 maggio 2007 per un intervento di acromionoplastica con riparazione della cuffia presso l'azienda ospedaliera "G._____" di Benevento, due certificati medici del 31 maggio 2007 del Dott. G2._____ (medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia presso l'azienda ospedaliera "G1._____" di Benevento) ed un certificato medico del 4 giugno 2007 della Dott.ssa M._____ (medico curante),

che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sottoposto l'incarto al Dott. W._____ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 30 novembre 2007, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria acquisendo agli atti una nuova perizia medica su modello 213 oltre ad un rapporto di esame ortopedico,

che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 4 dicembre 2007, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile,

che, in data 7 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa,

che, in data 14 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni dell'amministrazione,

che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. d^{bis} PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,

che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso,

che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. W. _____ nel suo rapporto del 30 novembre 2007 tramite l'acquisizione agli atti di una nuova perizia medica su modello 213 e di un rapporto di esame ortopedico,

che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 16 maggio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _____),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Paola Carcano

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: